



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA- AUTORITA' MARITTIMA DELLO STRETTO

ORDINANZA

(numero e data come da protocollo informatico)

TRAVERSATE A NUOTO DELLO STRETTO DI MESSINA

Il Comandante della Capitaneria di Porto – Autorità Marittima dello Stretto di Messina:

- VISTA** la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg '72);
- VISTA** l'Ordinanza n° 45/2018 in data 12.07.2018 della Capitaneria di Porto - Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina, inerente lo schema di separazione del traffico;
- VISTA** l'ordinanza n°01/2019 in data 25.02.2019 della Capitaneria di Porto - Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina, inerente il "Regolamento per lo svolgimento delle traversate a nuoto nello Stretto di Messina";
- VISTE** le norme istitutive dell'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina;
- VISTO** il Decreto 23 Giugno 2008 n. 128 che delinea le strutture organizzative e le funzioni dell'Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina;
- VISTO** la Metodologia per la rilevazione dei costi di gestione e tabelle di onerosità oraria della componente navale del corpo delle Capitanerie di Porto" inerente le tabelle di onerosità per costi di esercizio e prestazioni in conto terzi delle unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTA** la Legge di stabilità 2013, approvata con legge 24 dicembre 2012 n°228;
- VISTI** gli esiti delle riunioni che si sono svolte rispettivamente in data 13.11.2025 e 25.11.2025 presso questa Autorità Marittima alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Società/Associazioni organizzatrici delle traversate a nuoto dello stretto di Messina;
- VISTO** l'artt. 17 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;
- RITENUTO NECESSARIO** disciplinare nel dettaglio le modalità di svolgimento delle traversate a nuoto, che ormai tradizionalmente e da tempo si svolgono nello stretto di Messina, dettando specifiche prescrizioni al fine di assicurarne il regolare svolgimento in sicurezza;
- CONSIDERATO** che l'attività in questione si svolge in un'area marittima, fortemente interessata da un intenso traffico navale longitudinale e trasversale, caratterizzata da particolari condizioni meteo-marine che incidono negativamente sulla sicurezza dei traffici e sulla salvaguardia della vita umana in mare;
- CONSIDERATA** la necessità, in relazione al sempre crescente aumento dei transiti nello Stretto di Messina, di rivedere la vigente disciplina delle traversate a nuoto, stabilendo un limite massimo di manifestazioni da poter effettuare annualmente;

ORDINA

Articolo 1

E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento per lo svolgimento delle traversate a nuoto dello Stretto di Messina".

Articolo 2 - Abrogazioni

È abrogata l'Ordinanza n°01/2019, meglio citata in premessa, nonché ogni altro provvedimento in contrasto con la presente Ordinanza e con il Regolamento allegato.

Articolo 3 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alle norme contenute nell'allegato Regolamento saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il Regolamento allegato alla presente ordinanza.

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Marcello PISCHEDDA

(documento firmato digitalmente)
 C.V. (CP) - COMANDANTE

In Data/On Date:
 martedì 2 dicembre 2025 10:11:28

Luciano Pischella



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA
AUTORITÀ MARITTIMA DELLO STRETTO

***REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE TRAVERSATE
A NUOTO DELLO STRETTO DI MESSINA
(Allegato all'Ordinanza n°223/2025)***

Articolo 1
(Oggetto e Finalità)

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e svolgimento delle traversate a nuoto dello Stretto di Messina, al fine di garantire:

- la sicurezza degli atleti e della navigazione;
- il rispetto delle normative marittime nazionali e internazionali;
- il coordinamento delle attività natatorie con il traffico marittimo nello Stretto di Messina;
- la tutela ambientale marina;
- la valorizzazione sportiva e culturale della traversata a nuoto dello Stretto di Messina.

Articolo 2
(Pianificazione delle traversate a nuoto)

La Capitaneria di porto di Messina - Autorità Marittima dello Stretto stabilisce annualmente il calendario dei giorni disponibili per le traversate, per un massimo di 20 (venti) giorni mensili, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, e 10 (dieci) giorni mensili nei mesi di maggio e di ottobre, nei quali sarà possibile svolgere le traversate a nuoto dello Stretto. A tali giorni si possono aggiungere 2 giorni per il recupero delle traversate non effettuate esclusivamente a causa delle avverse condizioni meteo - marine.

Detto calendario è pubblicato entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, mediante il sito istituzionale della Capitanerie di Porto di Messina.

L'Autorità Marittima può autorizzare eventuali ulteriori giorni ovvero variare le date già stabilite in ragione dell'intensità o delle caratteristiche del traffico marittimo o a causa di condizione meteo marine avverse.

In ciascuna giornata del suddetto calendario, salvi casi eccezionali, è possibile effettuare un'unica traversata esclusivamente in orario diurno.

Qualora per il medesimo giorno pervengano più istanze, salvo accordo tra le parti, si procederà a sorteggio, alla presenza degli interessati. Coloro che verranno esclusi potranno essere inseriti in un altro eventuale giorno disponibile, sempre attraverso estrazione a sorte; in caso di ulteriore concomitanza si procede con una successiva estrazione a sorte.

Resta salva la possibilità per gli organizzatori di effettuare congiuntamente una traversata nel medesimo giorno e nel medesimo orario. In tal caso non deve essere superato il numero massimo di nuotatori di cui ai successivi articoli e deve essere individuato un unico responsabile della traversata.

Le traversate a nuoto dello Stretto di Messina devono essere promosse o patrocinate da Federazioni sportive, Società di salvamento a carattere nazionale, o da Società/Associazioni/Enti ad esse affiliate che abbiano tra i propri scopi o compiti statutari la promozione degli sport acquatici o del nuoto ovvero da singoli atleti appartenenti alle suddette società sportive dalle quali abbiano ottenuto il visto di approvazione. Ognuna delle suddette Federazioni/ Società/Associazioni/Enti può presentare alla Capitaneria di Porto di Messina Autorità Marittima dello Stretto un massimo di 6 (sei) istanze per anno solare.

Le istanze volte a promuovere finalità non lucrative e di elevato interesse sociale o di sensibilizzazione su rilevanti temi sociali hanno la precedenza sulle altre richieste.

Articolo 3

(Presentazione delle istanze)

Gli organizzatori devono presentare l'istanza di autorizzazione, secondo lo schema allegato, compilato in ogni sua parte, entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno.

Le istanze pervenute oltre il suddetto termine possono essere considerate solo in caso di disponibilità di giorni nel calendario di cui al precedente articolo.

Articolo 4

(Contenuto istanze)

L'istanza di autorizzazione deve essere firmata dall'organizzatore della traversata e, qualora figura differente, dal responsabile di quest'ultima, con le seguenti informazioni obbligatorie:

- 1) data e ora di svolgimento della traversata;
- 2) numero partecipanti;
- 3) numero e caratteristiche delle unità navali in assistenza, dell'unità della direzione e dell'unità adibita esclusivamente al soccorso;
- 4) generalità del responsabile della traversata;
- 5) generalità dei medici presenti durante la traversata;
- 6) generalità delle persone in possesso del brevetto di abilitazione al salvamento a bordo delle unità navali in assistenza;
- 7) generalità della persona con conoscenza della lingua inglese;
- 8) numero dei telefoni cellulari utilizzati dal responsabile della traversata e dalle persone di cui ai precedenti punti 4,5,6 e 7.

Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia della patente nautica del conduttore delle unità navali in assistenza, nel caso ciò fosse necessario per la loro condotta;
- b) copia dei brevetti in corso di validità degli abilitati al salvamento presenti bordo delle unità navali in assistenza;

- c) copia della lettera di assicurazione della presenza di un'ambulanza nel luogo di partenza e di arrivo della traversata da parte di Associazione/Ente/Società di primo soccorso;
- d) elenco nominativo dei partecipanti e relative generalità;
- e) *curriculum vitae* del responsabile della traversata.

Articolo 5

(Numero massimo dei partecipanti)

In ciascuna traversata è consentita la partecipazione del numero massimo 30 (trenta) persone.

In casi eccezionali il numero massimo può essere aumentato dall'Autorità marittima, purché siano rispettate tutte le misure di sicurezza di cui ai successivi articoli.

La tradizionale gara agonistica denominata "Traversata dello Stretto", che si svolge la prima domenica di agosto nell'ambito del calendario delle gare internazionali di nuoto di fondo, può essere autorizzata per un massimo di 80 (ottanta) atleti.

Articolo 6

(Requisiti dei partecipanti)

L'età minima consentita per effettuare la traversata è di 14 anni, ad eccezione delle gare agonistiche per le quali vigeranno i limiti stabiliti dalle regole FIN.

La partecipazione dei minori deve essere autorizzata da chi esercita la patria potestà congiuntamente ad una dichiarazione di manleva dell'Autorità marittima.

Tutti i partecipanti devono essere in possesso del certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica (certificato medico sportivo agonistico), in corso di validità al momento della partecipazione alla traversata.

Articolo 7

(Percorso)

Il percorso autorizzato per le traversate è unicamente il tratto identificato dalla congiungente Torre Faro (ME) (spiaggia antistante il pilone) - Cannitello (RC) e viceversa.

Nel caso in cui, per particolari condizioni di marea, dovesse essere necessario partire e/o arrivare in località diverse da quelle sopraindicate, il responsabile della traversata deve contattare il Centro VTS di Messina per la relativa autorizzazione.

Il posizionamento di eventuali boe di segnalazione deve essere concordato e autorizzato dall'Autorità Marittima.

Articolo 8

(Condizioni meteo marine)

Le traversate possono avvenire esclusivamente in ore diurne e in condizioni meteo-marine tali da non mettere a rischio la sicurezza dei partecipanti, avuto particolare riguardo alla direzione ed intensità delle correnti e alla visibilità.

La traversata deve essere sospesa in caso di improvviso peggioramento delle condizioni meteo-marine e in qualsiasi altro caso in cui il responsabile della traversata o l'Autorità Marittima ritengano venute meno le condizioni di sicurezza.

La traversata non deve iniziare con condizioni di mare, in atto o previste durante la traversata, superiori a 2 della scala Douglas, con condizioni di vento superiori a 3 della scala Beaufort, nonché in caso di *allerta meteo-idro* "arancione" o "rossa" o di *allarme tsunami* relativi all'area dello Stretto di Messina.

Articolo 9

(Copertura assicurativa)

L'organizzatore deve essere munito di polizza assicurativa a garanzia di eventuale responsabilità civile verso terzi, a copertura di eventuali danni derivanti dall'esecuzione della traversata.

L'organizzatore deve manlevare l'Amministrazione Marittima da qualsiasi responsabilità in caso di annullamento della traversata, per avverse condizioni meteo-marine o per il venir meno delle condizioni di sicurezza.

Articolo 10

(Durata massima della traversata)

La durata temporale massima della traversata non deve superare le due ore dal momento di avvio e non devono essere occupate le corsie di transito dello schema di separazione del traffico per più di 45 minuti a corsia; qualora gli atleti non riescono a liberare le corsie nei tempi stabiliti, il responsabile dovrà far salire, a bordo dell'unità d'appoggio, i nuotatori che non rispettano tali tempi massimi.

In relazione alla modalità organizzativa della traversata, l'Autorità Marittima può eccezionalmente autorizzare tempi diversi.

Articolo 11

(Nulla Osta del VTS Messina)

La traversata non può iniziare se il responsabile della traversata non ha richiesto e ottenuto il "Nulla Osta" del VTS Messina.

Il "Nulla Osta" è riferito esclusivamente alla situazione del traffico marittimo e non esclude né riduce i compiti e la responsabilità del responsabile della traversata, come delineata nei successivi articoli.

Articolo 12

(Organizzazione minima di sicurezza e unità di assistenza)

L'organizzatore della traversata deve predisporre uno specifico documento di sicurezza, controfirmato dal responsabile della traversata, che illustri nel dettaglio l'organizzazione di sicurezza per la traversata, illustrando il numero e le caratteristiche dei mezzi di soccorso e dei presidi di pronto soccorso medico, l'elenco del personale abilitato e preposto al soccorso nonché le procedure di sicurezza per il soccorso in mare e per la sospensione della traversata in caso di pericolo o di ordine dell'Autorità Marittima, prevedendo il recupero in sicurezza dal mare di tutti i partecipanti nel tempo massimo di 15 minuti

dall'ordine di sospensione. Il predetto documento deve essere esibito all'Autorità marittima ed integrato qualora necessario.

L'organizzazione deve prevedere come minimo i seguenti requisiti.

- 1) Una unità in assistenza per un gruppo massimo di 3 (tre) partecipanti durante tutta la durata della traversata.
 - i. Ciascuna unità deve essere dotata di motore e con un bordo libero tale da consentire l'agevole recupero dei partecipanti assistiti. L'unità deve mantenersi nel raggio di 10 (dieci metri) dal gruppo di assistiti. Le unità di appoggio devono inalberare apposita bandiera "O (OSCAR)" del codice internazionale dei segnali, indicante "UOMO IN MARE" ed essere individuabili a mezzo di bandiera di colore rosso riportante il logo dell'evento.
 - ii. Su ciascuna unità di appoggio deve essere presente un conduttore munito di patente nautica, qualora necessaria in relazione alla potenza del motore, e un abilitato al salvamento, con brevetto in corso di validità, che non deve perdere di vista il gruppo assistito e non deve avere altri compiti.
 - iii. Nel caso in cui il personale in assistenza dovesse avvistare una nave in transito che possa creare pericolo, deve far salire il nuotatore a bordo dell'unità in assistenza, attendendo che la nave si sia allontanata di almeno 500 metri, prima di riprendere la traversata.
 - iv. Su ciascuna unità di appoggio devono essere previste le seguenti dotazioni minime:
 - un mezzo di comunicazione radio o telefonico;
 - un GPS per poter dare la propria posizione al VTS di Messina;
 - attrezzature per il recupero di uomo in mare;
 - segnali di soccorso previsti dal regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto di cui al D.M. 21.01.94 n° 232, da utilizzarsi in caso di emergenza;
 - un salvagente anulare per ogni partecipante assistito, di cui uno munito di sagola di almeno 10 metri.
- 2) Su almeno una delle unità deve essere presente un apparato AIS, per consentire al centro VTS di monitorare costantemente e in modo preciso la posizione del gruppo dei partecipanti alla traversata.
- 3) In aggiunta alle unità di cui al punto 1 deve essere presente un'unità adibita esclusivamente al soccorso, su cui deve essere presente un conduttore munito di patente nautica o titolo professionale marittimo e un abilitato al salvamento con brevetto in corso di validità; tale unità deve avere un bordo libero non superiore a 40 cm. E deve essere in grado di trasportare rapidamente a riva una persona bisognosa di soccorso medico specializzato;
- 4) In aggiunta alle predette unità deve essere presente una unità adibita esclusivamente alla direzione della traversata, appositamente riconoscibile, su cui devono imbarcare obbligatoriamente il responsabile della traversata, la persona con conoscenza della lingua inglese ed il personale medico. Devono essere presenti almeno 2 medici per ogni traversata.
- 5) Ogni partecipante deve avere a disposizione un fischietto tipo "solas" per attirare l'attenzione in caso di emergenza e deve essere segnalato con una boa galleggiante di colore rosso, giallo o arancione, visibile a non meno di 100 metri, legata alla vita con una cinghia regolabile e con una sagola avente una lunghezza non superiore a 50 centimetri.
- 6) Ogni partecipante deve essere monitorato dall'organizzatore e dal responsabile della traversata con *tracker* GPS ed i dati devono essere messi a disposizione dell'Autorità Marittima dello Stretto, qualora richiesti.

- 7) I requisiti indicati nei precedenti punti 5 e 6 non sono obbligatori per la tradizionale gara agonistica denominata "traversata dello Stretto".
- 8) Nei pressi del punto di partenza e nei pressi del punto di arrivo deve essere presente un'ambulanza attrezzata per la rianimazione secondo i protocolli medici in vigore previsti dalle autorità sanitarie.

Qualora l'organizzatore della traversata intenda avvalersi dell'assistenza delle unità navali della Guardia Costiera deve esplicitamente richiederlo nell'istanza e devono esserne sostenuti gli oneri economici calcolati dalla Capitaneria di Porto - AMS di Messina¹.

Il ricorso ad almeno un'unità della Guardia Costiera, con oneri a carico dell'organizzatore, è obbligatorio qualora il numero dei partecipanti sia superiore a 30 (trenta) ovvero a 80 (ottanta) per la tradizionale "Traversata dello Stretto" della prima domenica di agosto.

Articolo 13 **(Obblighi dell'organizzatore)**

L'organizzatore della traversata deve provvedere a:

- Garantire che l'organizzazione minima di sicurezza effettivamente predisposta sia quella di cui ai precedenti articoli;
- predisporre e aggiornare il documento di sicurezza;
- nominare il responsabile della traversata e comunicarne il nome all'Autorità marittima;
- provvedere agli oneri assicurativi;
- il giorno prima della traversata illustrare ai partecipanti le regole della traversata, l'organizzazione e le procedure di sicurezza e di emergenza;
- comunicare tempestivamente all'Autorità marittima qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella domanda di autorizzazione, negli allegati e nel documento di sicurezza.

Articolo 14 **(Requisiti professionali del Responsabile della traversata)**

Il Responsabile della traversata deve essere una persona esperta delle particolari criticità della navigazione nelle acque dello Stretto di Messina, notoriamente interessate da forti correnti marine e repentini cambi di condizioni meteo marine. Pertanto, dal 1° gennaio 2026, può essere riconosciuto idoneo a tale mansione esclusivamente chi:

- in data anteriore al 31 dicembre 2025 ha già svolto il compito di responsabile di una traversata autorizzata dall'Autorità marittima dello Stretto; ovvero
- ha effettuato attività lavorativa marittima nelle acque dello Stretto per almeno 10 anni² ed è in possesso di abilitazione al salvamento.

Il responsabile della traversata, durante la sua attività, deve dimostrare di avere conoscenze base di meteorologia, delle correnti, delle maree, di arte marinaresca, delle Ordinanze locali, in particolare quelle interessanti la balneazione e la navigazione nello Stretto di Messina, nonché competenze organizzative e capacità di coordinamento dei conduttori delle unità in assistenza e degli assistenti bagnanti.

¹ Il costo sarà calcolato tenendo in considerazione il costo del carburante necessario, l'eventuale compenso per lavoro straordinario dell'equipaggio ed una quota forfettaria per tutti gli altri oneri economici.

² ad esempio: personale iscritto alla Gente di Mare di 1° categoria con mansioni di Comandante, 1° Ufficiale, Marinaio Timoniere, Capo barca o 3^a categoria con la qualifica di Capo barca o aver fatto parte della Corporazione dei Piloti dello Stretto.

In caso di gravi inadempienze, durante le traversate a nuoto, che mettano a rischio l'incolumità dei nuotatori ³ o comprovata mancanza di tutte o parte delle conoscenze/capacità richieste al punto precedente, l'Autorità marittima potrà non riconoscere più il soggetto incorso in una o più mancanze di cui sopra quale Responsabile delle Traversate.

Articolo 15

(Obblighi del Responsabile della traversata)

Il Responsabile della traversata deve curare lo svolgimento in sicurezza della traversata divenendo l'interlocutore unico dell'Autorità marittima.

In particolare egli deve stabilire con congruo anticipo l'orario della partenza, considerando le correnti di marea, montante e scendente; egli è tenuto a calcolare in anticipo le correnti e a verificarne l'andamento durante la traversata, nonché ad accertarsi preventivamente della sussistenza delle condizioni meteo-marine previste per il giorno della traversata, tramite i bollettini meteo e gli avvisi di protezione civile diramati dalle competenti autorità.

In particolare, prima della partenza, il responsabile della traversata deve:

- 1) contattare il VTS di Messina almeno 30 minuti prima dell'inizio della traversata, nonché subito prima di effettuare l'eventuale tratta di ritorno, per concordare l'orario di effettiva partenza e del ritorno, in funzione del traffico navale e attendere il nulla osta del VTS;
- 2) accertarsi che le condizioni meteo marine siano tali da consentire lo svolgimento della traversata in sicurezza per i partecipanti;
- 3) verificare che sia presente l'organizzazione minima di sicurezza, degli assistenti bagnanti stabiliti in relazione ai nuotatori (massimo 3), dei medici a bordo delle unità a ciò dedicate nonché alla presenza delle ambulanze nei punti di partenza e arrivo;
- 4) verificare che i partecipanti siano esclusivamente quelli elencati nell'istanza ed in possesso del relativo certificato medico in corso di validità;
- 5) verificare che sia presente l'unità munita di apparato AIS;
- 6) accertarsi che tutti i partecipanti siano muniti della boa di segnalazione e del fischietto di emergenza;
- 7) dare inizio alla traversata solamente dopo aver verificato quanto prescritto ai punti precedenti nonché dopo aver adempiuto alle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima;
- 8) comunicare al VTS di Messina, all'atto della partenza del primo nuotatore, l'effettivo inizio della traversata;
- 9) essere presente su una delle unità navali in assistenza per tutta la durata della traversata;
- 10) mantenere ascolto radio continuo sui canali 16 e 10 VHF;
- 11) sospendere la traversata in caso di condizione meteo-marine avverse ovvero in presenza di qualsiasi evento che possa compromettere la sicurezza della vita umana in mare e della navigazione, dandone immediata comunicazione al VTS di Messina;
- 12) comunicare al VTS di Messina il termine della traversata, solamente dopo aver accertato che tutti i nuotatori partecipanti abbiano raggiunto la riva;
- 13) richiedere l'autorizzazione per eventuali cambi di percorso.

³ ad esempio: effettuazione della traversata con condizioni meteo-marine avverse, in presenza di scarsa visibilità e/o allerta meteo, mancata sospensione della traversata per avverse condizioni meteo-marine o per ordine dell'Autorità Marittima.

È preciso compito del Responsabile della traversata verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza durante l'intero svolgimento della traversata ed è tenuto a comunicare prontamente all'Autorità marittima dello Stretto qualsiasi anomalia, sinistro o evento straordinario.

Messina, 2 dicembre 2025.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luciano PISCHEDDA
(Documento firmato digitalmente)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
LUCIANO MARCELLO PISCHEDDA
C.V. (CP) - COMANDANTE
In Data/On Date:
martedì 2 dicembre 2025 10:59:01
